

Rapporto

numero

data

Dipartimento

21 novembre 2012

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 21 febbraio 2011 presentata nella forma generica da Nadia Ghisolfi e Alex Pedrazzini per il Gruppo PPD "Maggior spazio di manovra per gli accertatori"

I. L'INIZIATIVA

L'iniziativa in esame, presentata nella forma generica, chiede che sia inserita nella nostra legislazione cantonale una disposizione che permetta agli accertatori (sono così definiti quegli agenti che si occupano di monitorare gli scambi di messaggi via internet, in caso vi sia il dubbio di possibili reati di pedofilia o altro) di usufruire di un maggiore spazio di manovra nell'ambito delle loro indagini.

A mente degli iniziativaisti il nuovo Codice di procedura penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, limita infatti le possibilità di ricerca della polizia e dell'azione penale relative alla pedocriminalità. Nello specifico *«non sono ora più possibili, grazie ad una base legale a livello federale, inchieste mascherate in Internet secondo le modalità del passato. Gli accertatori non possono cioè più fingersi minorenni nelle chat per entrare in contatto con potenziali pedofili, prima che un reato venga commesso»*.

II. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

L'attuale Codice di procedura penale federale tratta dell'argomento "agenti infiltrati" sotto il Capitolo 8: *Misure di sorveglianza segrete*, sezione 5: *Inchiesta mascherata*.

La legge definisce i doveri dell'agente e i limiti dell'inchiesta. Prevede inoltre che l'inchiesta mascherata sia disposta dal pubblico ministero e che l'intervento di agenti infiltrati sottostia all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Tale regolamentazione parrebbe sufficiente a garantire agli agenti infiltrati e agli accertatori, quindi, lo spazio di manovra necessario a ottemperare ai requisiti richiesti da una eventuale inchiesta.

Le disposizioni sull'inchiesta mascherata (in precedenza contenute nella legge federale sull'inchiesta mascherata, LFIM) sono state concepite per disciplinare l'infiltrazione in ambienti criminali, cosa che presuppone un certo livello d'intervento. L'inchiesta mascherata è possibile soltanto a certe condizioni, in caso di reati gravi e dopo, come detto, una procedura di approvazione.

Tuttavia, pur garantendo un certo spazio di manovra, la legge sembrerebbe soffrire di una pecca: nel momento del prosieguo della procedura penale, e di fronte al giudice, tutto il

castello di prove raccolto grazie all'operato degli agenti sotto copertura potrebbe venire a cadere nel caso in cui, ai fini dell'inchiesta, un agente abbia utilizzato un sito internet fingendosi una ragazzina di 16 anni, attirando così probabili pedofili. Ciò è successo in particolare nel corso di un'azione di sorveglianza della polizia di Zurigo che tramite Internet, con l'identità "manuela_13", era entrata in contatto con un ventiseienne.

Quest'ultimo pensava di essere in una chat con una minorenni. Dopo che la discussione era stata indirizzata su argomenti di tipo sessuale, l'uomo aveva fissato un appuntamento con la presunta ragazza al fine di intraprendere atti sessuali con la stessa. Il Tribunale federale ha reputato inammissibile questa misura della polizia poiché, in considerazione dello scopo di protezione delle disposizioni della LFIM non è determinante la capacità d'inganno prestata, quanto piuttosto la circostanza che il sospetto sia stato ingannato, poiché l'agente di polizia entrato in comunicazione con lui nell'interesse dell'inchiesta non era riconoscibile in quanto tale.

Non fosse che per questo tipo d'inganno, l'inchiesta mascherata necessita in ogni caso di uno speciale disciplinamento legale, a prescindere dall'entità dell'intervento nel caso specifico. (6B 777/2007 consid. 3.6.4) Tale misura era da considerarsi quindi alla stregua di un'inchiesta mascherata: ma in quanto tale non permetteva il cosiddetto "adescamento".

Questa interpretazione del Tribunale federale limita fortemente le possibilità d'indagine della polizia.

III. SITUAZIONE NEI CANTONI DI SVITTO E ZURIGO

Il Canton Svitto, come ben detto dagli iniziativaisti, ha provveduto, nel 2010, a inserire una serie di nuove norme nella Verordnung über die Kantonspolizei (Polizeiverordnung) del 22 marzo 2000, in particolare gli articoli 9a e seguenti. Così facendo ha creato una base legale sufficientemente chiara, atta a permettere anche agli agenti infiltrati in internet di operare con maggiore libertà. In particolare essa consente agli accertatori, nel corso di un'indagine su probabili crimini di pedofilia, di agire sotto falso nome e di fingersi utenti minorenni.

Il Cantone di Zurigo ha proceduto nello stesso senso. È notizia recente che il Gran Consiglio ha approvato la revisione della legge sulla polizia: le forze dell'ordine potranno quindi in futuro di nuovo entrare in Internet sotto falso nome e in questo modo individuare i pedofili.

IV. SITUAZIONE A LIVELLO FEDERALE

A livello federale è tutt'ora pendente l'iniziativa parlamentare n. 08.458 depositata da Daniel Jositsch, intitolata "Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata".

Quella iniziativa chiede l'introduzione nel Codice di procedura penale svizzero di nuovi articoli dedicati all'indagine in incognito, intesa come indagine in cui l'agente di polizia si infila senza mettere in atto mezzi di "inganno" così marcati come per un'inchiesta mascherata; quindi un acquisto di stupefacenti con spacciatori già completamente determinati a venderne, un contatto in Internet con un predatore pure già totalmente determinato a cercare contatti con minori ...

L'inchiesta mascherata ai sensi della presente legge mira ad infiltrare attivamente gli ambienti criminali con una notevole capacità d'inganno, d'azione e d'intervento e per una durata determinata, per il tramite di membri della polizia o di persone assunte a tale scopo non riconoscibili come funzionari di polizia (agenti infiltrati), al fine di contribuire in tal modo al chiarimento di reati particolarmente gravi.

Le disposizioni sull'inchiesta mascherata non si applicano segnatamente:

- al semplice fatto di mentire, al fatto di adeguare l'apparenza a un ambiente specifico nonché al semplice fatto di occultare l'identità;
- al fatto di procedere a un acquisto ai fini dell'inchiesta.

La motivazione è molto simile a quella che ha spinto Nadia Ghisolfi e Alex Pedrazzini a inoltrare l'iniziativa che ci occupa.

La discussione al Nazionale ha finora indicato che, oltre al completamento del Codice di procedura penale, i Cantoni devono anche adattare le loro legislazioni cantonali sulla polizia per contemplare proprio gli aspetti indicati nell'iniziativa in oggetto.

V. CONCLUSIONI

Di fatto lo spazio di manovra per gli accertatori nella fase di raccolta di informazioni è già sufficientemente ampio. Il problema sorge nel momento della concretizzazione dell'inchiesta e nell'istruzione della causa. È necessario quindi permettere agli agenti che agiscono in internet in incognito di fingersi minorenni al fine di individuare probabili pedocriminali. In caso contrario qualunque criminale potrebbe difendersi sostenendo di essere stato tratto in inganno, di essere stato istigato, o di non aver commesso alcun reato (reato impossibile, poiché di fatto l'agente non era un minorenne).

Come è emerso al Nazionale, anche nell'attesa dell'esito dei lavori parlamentari sull'iniziativa Jositsch, la quale, se accettata, potrebbe risolvere parzialmente la questione, occorre comunque adeguare la legislazione cantonale.

La Commissione ritiene che, sulla scorta di quanto già fatto e quanto è in corso di attuazione in molti Cantoni secondo il modello di Svitto, anche il nostro Cantone debba provvedere a inserire nella legislazione cantonale una disposizione analoga visto che i valori in gioco (difesa dell'integrità di potenziali vittime minorenni) rivestono un'importanza tale da giustificare l'urgenza.

Per questi motivi, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accettare l'iniziativa parlamentare in oggetto.

Il Consiglio di Stato elabori quindi un progetto legislativo in tal senso.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanna Viscardi, relatrice

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Celio - Corti -

Galusero - Ghisolfi - Gysin - Giudici - Mellini -

Paparelli - Pedrazzini - Rückert - Stojanovic